

RICEVUTO
21 DIC 2009

Data 16/12/2009

Protocollo 8848/DBITOI

Comune di Arona - PROTOCOLLO
n. 0046327 del 22/12/2009

Ora: 16:35 Classificazione: 03.08.13
POLIZIA AMMINISTRATIVA



Al Comune di Arona
Ufficio Polizia Amministrativa ed Annona
Via San Carlo n. 2
28041 Arona - NO

OGGETTO: Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Criteri per l'insediamento delle attività.

Con nota prot. n. 22093/2009- codesto Comune ha richiesto un parere in merito al regime di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 5/5/2009 e dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che dispone in merito alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno europeo.

A tale proposito, tenuto conto dell'attuale quadro normativo di riferimento, ancora in via di adeguamento rispetto ai contenuti della direttiva, si precisa, in attesa della definizione del nuovo assetto normativo, quanto segue.

Fino all'adozione degli indirizzi circa i criteri per l'insediamento delle attività di cui all'art. 8 della L.R. 38/2006, la disposizione transitoria di cui all'art. 27 c. 6 della medesima legge deve essere opportunamente reinterpretrata alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa alla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento nel mercato interno - cd. direttiva Bolkestein - dai quali non è dato prescindere, tenuto conto che le normative di ogni rango devono adeguarsi entro la fine del corrente anno. (Si precisa con l'occasione che è in corso una modifica legislativa per l'abrogazione di tale disposizione, che costituisce requisito vietato ai sensi dell'art. 14 della Direttiva servizi).

A tale proposito si ricorda che la direttiva, ed in particolare gli articoli da 9 a 16, in materia di libertà di stabilimento dei prestatori e di circolazione dei servizi, reca disposizioni atte a garantire la libertà di esercizio dell'attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale. Le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite solo per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Grazia Aimone

Conseguentemente si ritiene che i comuni, fino all'adozione degli indirizzi regionali previsti dall'articolo 8 della L.R. 38/2006, possano opportunamente rilasciare le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché delle norme poste a tutela della sicurezza e della prevenzione incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Si ritiene inoltre che i comuni possano porre divieti o limitazioni, nel rispetto dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, per motivi imperativi di interesse generale connessi alla sostenibilità ambientale e sociale, alla viabilità e all'ordine pubblico, ferma l'esigenza di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale. Sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica dei fabbisogni.

Resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 38/2006.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il dirigente di Settore
Arch. Patrizia VERNONI



Visto il Direttore
Marco CAVALETTI



Grazia Aimone

Via Meucci, 1
10121 Torino
tel. 011.43235128
011.4323504
fax: 011.4323076